

**FACOLTÀ TEOLOGICA
DELL'ITALIA CENTRALE**

STATUTO 2013

Via Cosimo il Vecchio, 26 - 50139 Firenze
tel. 055-428221 fax 055-428222
<http://www.teofir.it>

La Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (*Decreto «Florentiae, clarissima in urbe»*, Roma 8 settembre 1997, prot. 340/97/17), con sede in Firenze, è in continuità di diritto e di fatto con lo Studio Generale, istituito in Firenze dal papa Clemente VI (*Lettera apostolica «In suprema dignitatis»*, Avignone, 31 maggio 1349) e divenuto successivamente, nell'ambito delle scienze sacre, Collegio di Teologi ovvero Università Teologica. L'Università Teologica, finalmente insignita del titolo di Pontificia dal papa Pio IX (*Lettera apostolica «Gravissimas inter Apostolici»*, Roma, 8 maggio 1857), a coronamento di numerosi favorevoli diplomi pontifici, fu infine riformata nei suoi ordinamenti, approvati dal papa Leone XIII (*Lettera apostolica «Magna sane»*, Roma, 29 gennaio 1895). Le facoltà dell'Università, sospese interinalmente per sopperire agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, furono gradualmente attivate mediante la ricostituzione dello Studio Teologico Fiorentino affiliato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana (Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Decreto «Attenta rogatione»*, Roma, 24 giugno 1976, prot. 642/75/31) e successivamente aggregato alla stessa Facoltà (Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Decreto «In urbe Florentia »*, Roma, 5 marzo 1990, prot. 1068/88/14), in vista dell'erezione accademica della Facoltà Teologica con sede in Firenze.

TITOLO PRIMO

NATURA, FINALITÀ E STRUTTURA DELLA FACOLTÀ

Art. 1

Natura e finalità

1. La Facoltà Teologica dell'Italia Centrale ha le seguenti finalità:
 - a) approfondire, mediante la ricerca scientifica, la conoscenza della verità rivelata e di ciò che con essa è collegato;
 - b) contribuire all'evangelizzazione con i mezzi propri, in dialogo interdisciplinare con la tradizione umanistica e la cultura contemporanea;
 - c) promuovere le discipline teologiche e le altre con queste connesse per l'evangelizzazione della cultura e l'inculturazione della fede, soprattutto nell'Italia Centrale, in stretta collaborazione con le Chiese locali;
 - d) curare la formazione teologica degli aspiranti al ministero ordinato e di quanti, religiosi e laici, si preparano all'insegnamento delle scienze sacre o ad altri compiti apostolici, a servizio della Chiesa e del mondo;
 - e) contribuire alla formazione permanente del clero e dei membri degli istituti di vita consacrata.

2. La Facoltà persegue le proprie finalità mediante l'istituzione di corsi accademici nel primo Ciclo e di corsi di specializzazione nel secondo e nel terzo Ciclo; la promozione di ricerche con pubblicazioni scientifiche; l'attivazione di convegni di studio.

3. Nel perseguimento delle finalità istituzionali la Facoltà collabora, a parità di condizioni, con le altre Istituzioni culturali ecclesiastiche e civili, nel dialogo interconfessionale, interreligioso e con i non credenti.

Art. 2

Struttura

1. La Facoltà è affidata alla Conferenza Episcopale Toscana sotto la diretta responsabilità del Gran Cancelliere. La Facoltà ha la sede in Firenze, Via Cosimo il Vecchio, 26.
2. Alla Facoltà possono essere incorporati, aggregati, affiliati, collegati altri Istituti, secondo le disposizioni delle competenti Autorità ecclesiastiche e quanto previsto dagli artt. 55, 56 e 57.

Art. 3

Articolazione degli studi

1. La Facoltà ha un proprio corso istituzionale completo - primo Ciclo - per il conferimento del primo grado accademico.
2. Per il conferimento del secondo e del terzo grado accademico, oltre alle specializzazioni in Teologia Biblica e Teologia Dogmatica, con indirizzo antropologico, la Facoltà può istituire altri settori di specializzazione, previa approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
3. La Facoltà si riserva di istituire – al di fuori dei percorsi istituzionali che conducono ai gradi accademici – percorsi specifici di approfondimento teologico (master, corsi estivi, etc.) su tematiche teologiche particolari, stabilendone *ad hoc* le condizioni di ammissione e frequenza.

TITOLO SECONDO RAPPORTO CON LE CHIESE LOCALI

Art. 4 **Commissione Episcopale**

In quanto corresponsabile della vita e del progresso della Facoltà, e al fine di coordinare la sua attività con quella delle Chiese locali (*cf.* art. 1), la Conferenza Episcopale della Toscana istituisce una speciale Commissione Episcopale.

Art. 5 **Composizione e funzione della Commissione Episcopale**

1. Compongono la Commissione Episcopale:
 - a) il Gran Cancelliere (*cf.* art. 7), che la presiede e la convoca almeno due volte l'anno;
 - b) due vescovi delegati dalla CET. La delega ha la durata di un triennio.

2. La Conferenza Episcopale Toscana può cooptare nella Commissione, per ciascuna Regione Ecclesiastica, un rappresentante degli Istituti religiosi maschili e femminili che hanno particolari rapporti con la Facoltà rappresentante designato dai Superiori maggiori dei medesimi Istituti.

3. La Commissione:
 - a) promuove la vitalità e l'incidenza pastorale della Facoltà con opportuni mezzi e iniziative;
 - b) elegge tra i suoi membri un Segretario con funzioni di collegamento tra la Commissione e le Autorità accademiche;
 - c) riceve la relazione annuale del Preside della Facoltà;
 - d) interviene per questioni dottrinali a norma dell'art. 23, 6.

TITOLO TERZO

LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

Art. 6

La Comunità accademica

Tutte le persone che a titolo diverso partecipano alla vita della Facoltà sono, ciascuna secondo la propria condizione e funzione, corresponsabili del bene dell'intera Comunità accademica e contribuiscono al conseguimento delle sue finalità.

Art. 7

Il Gran Cancelliere

Il Gran Cancelliere della Facoltà è l'Arcivescovo di Firenze.

Art. 8

Compiti del Gran Cancelliere

1. Il Gran Cancelliere ha la responsabilità di tutta la Facoltà. Egli in particolare:
 - a) rappresenta la Santa Sede presso la Facoltà e questa presso la Santa Sede;
 - b) promuove il progresso della Facoltà;
 - c) tutela e favorisce i rapporti sia con la Chiesa universale che con le Chiese locali.
2. Informa la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa le questioni più importanti e invia ad essa, ogni tre anni, una relazione particolareggiata intorno alla situazione accademica, morale ed economica della Facoltà.
3. Favorisce l'unione e la collaborazione fra i membri della Comunità accademica, cura l'incremento del corpo docente, assicura le condizioni della formazione scientifica e tutela l'ortodossia dottrinale e l'osservanza delle normative vigenti.
4. Nomina tra i docenti stabili, indicati dal Consiglio di Facoltà, il Preside e lo presenta alla Congregazione che lo conferma.
5. Nomina i docenti stabili, dopo aver ottenuto il *nulla osta* dalla Congregazione e il Vice Preside; conferisce la missione canonica ai docenti che insegnano discipline teologiche e l'autorizzazione agli altri docenti,

fermo restando il prescritto degli artt. 18, 19 e 20 circa le assunzioni, le nomine e le promozioni.

Nomina su proposta del Preside gli Officiali, presiede la Commissione Episcopale e dà attuazione a quanto prescritto dall'art. 51.

6. Sottoscrive i diplomi dei gradi accademici conseguiti.

Art. 9

Le Autorità accademiche

1. Le Autorità accademiche sono personali e collegiali.
Sono autorità personali:
 - a) il Preside;
 - b) il Vice Preside.È autorità collegiale il Consiglio di Facoltà.
2. Il governo della Facoltà spetta alle autorità personali e agli organi collegiali, secondo le normative e gli ordinamenti vigenti.

Art. 10

Composizione del Consiglio di Facoltà

1. Compongono il Consiglio di Facoltà:
 - a) il Preside;
 - b) il Vice Preside;
 - c) il Segretario Generale, che è anche segretario del Consiglio senza diritto di voto;
 - d) tutti i docenti stabili ordinari;
 - e) due rappresentanti dei docenti stabili straordinari;
 - f) due rappresentanti dei docenti non stabili (incaricati e assistenti), eletti secondo le modalità del Regolamento;
 - g) due rappresentanti degli studenti ordinari, rispettivamente uno del primo e uno del secondo ciclo.
2. Previa convocazione del Preside, partecipa al Consiglio di Facoltà con voto deliberativo, un rappresentante di ciascuno Studio o Istituto incorporato, aggregato, affiliato o collegato, quando si trattino problemi che li riguardano.
3. Il Consiglio ha durata quadriennale. I rappresentanti degli studenti tuttavia restano in carica un anno. Nel caso che un membro perda la qualifica della categoria rappresentata, la stessa categoria procede alla sostituzione. Il soggetto subentrato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 11

Competenze del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà:
 - a) regola nelle sue linee generali l'attività accademica della Facoltà ed approva i Regolamenti;
 - b) cura i rapporti con le altre Università e Facoltà ecclesiastiche, con le Università civili e altri centri di studi, particolarmente con quelli esistenti nell'Italia Centrale;
 - c) designa a norma dell'art. 13, 2 i tre candidati per la nomina del Preside;
 - d) propone i candidati per la nomina a Docente ordinario e straordinario, a norma degli artt. 17 e 18;
 - e) delibera per giusta e grave causa e a maggioranza dei due terzi dei voti, la decadenza da ogni funzione e attività accademica, a norma dell'art. 23, 5 e 6;
 - f) delibera, a maggioranza dei due terzi dei voti, sulla erezione di Sezioni e aggregazione di Studi e Istituti, sulla affiliazione di Seminari o Istituti teologici, sul collegamento di Istituti Superiori di Scienze Religiose;
 - g) approva i programmi e i metodi didattici adottati negli Studi e Istituti di cui al punto f); esercita le funzioni di vigilanza previste dagli Statuti dei predetti Studi ed Istituti, nonché dalle norme emanate dalle competenti Autorità ecclesiastiche;
 - h) propone alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, tramite il Gran Cancelliere, modifiche allo Statuto, previa delibera a maggioranza dei due terzi dei voti;
 - i) elegge i tre membri del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 52.

2. Nell'ambito delle suddette competenze il Consiglio di Facoltà agisce e decide collegialmente, con voto deliberativo.

Art. 12

Sedute del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside, che lo presiede, almeno sei volte all'anno, tutte le volte che lo esigano problemi urgenti e quando almeno un terzo dei membri lo richieda per iscritto.

2. Le sedute hanno valore legale quando almeno i due terzi dei membri legittimamente convocati sono presenti

Art. 13
Il Preside

1. Il Preside della Facoltà è nominato dal Gran Cancelliere che lo sceglie tra i nominativi indicati dal Consiglio di Facoltà e confermato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Dopo la nomina, il Preside emette la professione di fede alla presenza del Gran Cancelliere, secondo le disposizioni vigenti.

2. Per la sua designazione il Consiglio di Facoltà elegge, con voto personale e segreto, tre nomi tra i docenti stabili. Risulta eletto nella terna chi avrà ottenuto in prima o seconda votazione i due terzi dei voti: per le successive votazioni è sufficiente la maggioranza semplice. Per la validità della elezione si richiede la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

3. Il Preside dura in carica quattro anni e può essere immediatamente rieletto una sola volta.

4. Il Preside:

- a) dirige, promuove e coordina l'attività della Facoltà;
- b) ha la potestà esecutiva delle delibere del Consiglio di Facoltà, che egli convoca e presiede a norma dell'art. 12;
- c) ha la rappresentanza legale della Facoltà, e la esercita in conformità agli ordinamenti vigenti e alle direttive del Consiglio di Facoltà;
- d) riunisce secondo le necessità i docenti ordinari;
- e) riunisce, almeno una volta all'anno, l'Assemblea dei docenti per valutare proposte e orientamenti in ordine alla vita della Facoltà;
- f) redige la relazione annuale circa gli studi, la ricerca e l'attività scientifica, la situazione economica della Facoltà e, dopo l'approvazione del Consiglio di Facoltà, la comunica al Gran Cancelliere e alla Commissione Episcopale;
- g) invia ogni anno alla Congregazione per l'Educazione Cattolica un sommario statistico, secondo lo schema fissato dalla stessa Congregazione;
- h) presiede direttamente, o tramite un suo delegato, le commissioni di esame di dottorato, licenza e baccalaureato, nonché le commissioni per il conferimento dei gradi accademici negli Istituti collegati alla Facoltà;
- i) presenzia direttamente, o tramite un suo delegato, le commissioni per il conferimento dei gradi accademici negli Istituti incorporati, aggregati, affiliati;
- j) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione della Facoltà; mantiene i rapporti con i responsabili dei Seminari, degli Studentati e degli Istituti religiosi che inviano studenti alla Facoltà;

- k) nomina, sentito il Consiglio di Facoltà, i docenti incaricati, gli invitati, i docenti a contratto e gli assistenti
- l) predispone particolari piani di studio per studenti già in possesso di congrui titoli di studio ecclesiastici o civili;
- m) presiede le commissioni delle quali all'art. 18, 6 e 19, 5;
- n) propone al Gran Cancelliere i nominativi degli Officiali e approva il personale ausiliario secondo l'art. 38.

Art. 14

Il Vice Preside

1. Il Vice Preside è nominato dal Gran Cancelliere per un quadriennio, di norma tra i docenti stabili, sentito il Preside. Egli collabora strettamente con il Preside e, in sua assenza, lo rappresenta a tutti gli effetti.
2. In caso di sede vacante è tenuto a convocare, entro un mese, il Consiglio di Facoltà per la designazione del Preside, a norma dell'art. 13, 2

Art. 15

I Dipartimenti

1. Al fine di coordinare le attività didattiche e della ricerca vengono istituiti i Dipartimenti.
2. I Dipartimenti sono quattro:
 - a) biblico – storico;
 - b) dogmatico;
 - c) morale – pastorale;
 - d) filosofico.
3. Ad ogni Dipartimento afferiscono i docenti stabili e non.

Art. 16

L'Assemblea dei docenti

1. L'Assemblea dei docenti è composta da tutti i docenti stabili e non stabili.
2. Il Preside della Facoltà convoca l'Assemblea di tutti i docenti almeno una volta l'anno, a norma dell'art 13, 4 e).

TITOLO QUARTO

I DOCENTI

Art. 17

I vari ordini di docenti

1. Il Corpo accademico è composto da docenti stabili e non stabili.
Sono stabili i docenti ordinari e straordinari.
Sono non stabili i docenti incaricati, invitati, a contratto e gli assistenti.
2. I sacerdoti diocesani e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica per diventare docenti della Facoltà e per rimanervi devono avere il consenso del proprio Ordinario o del competente Superiore maggiore.
3. Tutti i docenti si distinguono per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, senso di responsabilità.
4. È considerata infrazione molto grave la pubblicazione-sotto proprio nome-di un'opera altrui, con la conseguente sospensione dall'insegnamento o dimissione dalla docenza come sanzione canonica.

Art. 18

I docenti stabili

1. Può essere legittimamente nominato docente stabile chi:
 - a) si distingue per competenza, testimonianza di vita, senso di responsabilità;
 - b) è fornito di dottorato o di titolo equivalente nella disciplina d'insegnamento, o di meriti scientifici singolari;
 - c) possiede capacità didattiche;
 - d) si sia dimostrato idoneo alla ricerca, in particolare con pubblicazioni scientifiche;
 - e) si dedica a tempo pieno a servizio della Facoltà.
2. Si considera dedicato a tempo pieno alla Facoltà, il docente che si occupa della ricerca scientifica nella sua materia, attende alle mansioni di insegnamento e di assistenza agli studenti, è disponibile per incarichi vari, con la presenza di tre giorni la settimana, tenendo di norma sei ore di lezione alla settimana, senza altre incombenze che impediscano di assolvere a questi compiti.

Non si può essere contemporaneamente docenti stabili in due Facoltà. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri

ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.

3. Nella valutazione dei requisiti personali per l'assunzione stabile di un docente che è già impegnato in un'altra Facoltà si deve tener conto degli scritti già pubblicati, dell'insegnamento svolto e del grado che egli aveva nella Facoltà di provenienza.

4. Gli ordinari sono docenti che a titolo definitivo sono assunti nella Facoltà e si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e alla ricerca scientifica; la Facoltà affida loro particolari responsabilità a norma dello Statuto. A questi seguono gli straordinari.

Può essere promosso a ruolo di docente *ordinario* lo straordinario che, dedicandosi a tempo pieno alla Facoltà, abbia insegnato per almeno un quinquennio in modo soddisfacente a giudizio del Consiglio di Facoltà, presenti scritti di valore scientifico dopo la nomina a straordinario e ne faccia esplicita domanda.

5. Può essere promosso al ruolo di docente *straordinario* l'incaricato che, dedicandosi a tempo pieno alla Facoltà, abbia insegnato per un periodo di almeno quattro anni in modo soddisfacente a giudizio del Consiglio di Facoltà, presenti scritti di valore scientifico pubblicati dopo la cooptazione al ruolo di professore incaricato e ne faccia esplicita richiesta scritta.

6. Per il passaggio a docente straordinario e ordinario è prevista la costituzione di una speciale Commissione di qualificazione composta dal Preside e da quattro docenti, designati dal Consiglio di Facoltà. Può essere richiesta a docenti esterni alla Facoltà una valutazione scritta di merito sul candidato.

La Commissione esprime per iscritto un giudizio particolareggiato sull'idoneità del candidato. Il giudizio viene comunicato dal Preside al Consiglio di Facoltà, il quale delibera il passaggio di grado a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 19

Docenti non stabili

1. Può essere nominato al ruolo di docente *incaricato* chi sia fornito del congruo dottorato o di titolo equivalente o di meriti scientifici riconosciuti

Può essere eccezionalmente nominato a questo incarico chi è di chiara competenza nella propria disciplina, a giudizio del Consiglio di Facoltà.

Dopo il primo anno, l'incarico è triennale, salvo la verifica del Preside, il quale può revocare la nomina prima dello scadere del triennio, udito il Consiglio di Facoltà.

2. I docenti di altre Facoltà e Istituti di studi superiori ecclesiastici o civili, possono svolgere attività accademica nella Facoltà come *invitati*.

3. Può essere nominato dal Preside, sentito il Consiglio di Facoltà, docente *a contratto* per l'espletamento annuale di un corso chi sia fornito almeno del titolo accademico di licenza canonica per le discipline teologiche, o di titolo equivalente per le altre discipline.

4. *Assistenti* sono coloro che, forniti almeno del titolo accademico di licenza canonica per le discipline teologiche o di titolo equivalente per le altre discipline, vengono chiamati a coadiuvare un docente stabile nell'insegnamento di cui esso è titolare e cooperano ai programmi di ricerca della Facoltà.

Il docente titolare del corso lo imposta, assicura un congruo numero di lezioni e tiene gli esami insieme all'assistente.

5. Sono istituite apposite Commissioni di qualificazione per la cooptazione dei docenti incaricati.

La Commissione si compone del Preside e di due rappresentanti del Corpo docente, eletti dal Consiglio di Facoltà.

La Commissione esprime un giudizio scritto sull'idoneità del candidato. Il giudizio della Commissione viene comunicato dal Preside al Consiglio di Facoltà, il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti circa la cooptazione.

Art. 20

Nomina dei docenti

1. I docenti ordinari e straordinari sono nominati, su proposta del Consiglio di Facoltà, dal Gran Cancelliere, ottenuto il *nulla osta* dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

2. I docenti incaricati, invitati, a contratto, come pure gli assistenti, sono nominati dal Preside.

3. Coloro che insegnano discipline teologiche devono ricevere, dopo avere emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o dal suo delegato. Essi infatti non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa.

Gli altri docenti, invece, devono ricevere l'autorizzazione a insegnare dal Gran Cancelliere o dal suo delegato.

Art. 21

Numero dei docenti

Il numero dei componenti stabili del Corpo docente deve essere tale da garantire il normale svolgimento dell'attività accademica. Esso quindi va commisurato alle discipline sia principali sia ausiliari e al numero degli studenti.

Il numero dei docenti stabili è almeno dodici, dei quali almeno quattro ordinari, fino ad un massimo della metà più uno degli stabili totali.

Art. 22

Diritti dei docenti

1. Per l'elezione del Preside hanno voce passiva tutti i docenti stabili. Hanno voce attiva tutti i membri del Consiglio di Facoltà, allargato per l'occasione a tutti i docenti stabili straordinari.

2. Tutti i docenti hanno voce passiva per la costituzione di commissioni, tenuto conto della natura del compito affidato alle medesime.

3. I docenti stabili possono usufruire di periodi liberi da insegnamento e dalle altre attività accademiche da dedicare alla ricerca e alle relative pubblicazioni, a beneficio della Facoltà.

In questi periodi essi conservano l'insegnamento e altri incarichi accademici compatibili con l'attività personale e i relativi diritti.

Art. 23

Durata delle funzioni accademiche

1. I docenti non stabili mantengono il loro incarico per il periodo di tempo per il quale sono stati nominati.

2. I docenti stabili e non stabili risultano sospesi da ogni attività e funzione accademica, qualora il Gran Cancelliere revochi loro la missione canonica, o l'autorizzazione a insegnare.

Nell'adottare tale provvedimento si assumano le debite informazioni presso l'Autorità accademica e si tenga particolarmente presente il bene della Facoltà, di tutta la comunità ecclesiale e del soggetto stesso.

Del provvedimento si dà tempestiva notizia all'Autorità accademica.

3. I docenti cessano da ogni attività e funzione accademica con il compimento del settantesimo anno di età al termine dell'anno accademico. Oltre questo limite i docenti stabili assumono la qualifica di emeriti e possono espletare i compiti che saranno loro affidati dalle competenti Autorità accademiche e comunque non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

4. I docenti ordinari che lasciano la Facoltà prima del settantesimo anno di età possono essere dichiarati emeriti per delibera del Consiglio di Facoltà.

5. I Docenti possono essere sospesi da ogni attività e funzione accademica per provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio di Facoltà e possono essere rimossi o privati dell'ufficio per provvedimento disciplinare adottato dal Gran Cancelliere su delibera del Consiglio di Facoltà, a norma dell'art. 11, 1 e).

6. Nei provvedimenti di sospensione, rimozione e di privazione si deve sempre assicurare al docente la facoltà di esporre le proprie ragioni e difendere la propria causa.

Specialmente in caso di problemi dottrinali la questione è anzitutto regolata tra il Preside e il docente stesso.

Qualora non si giungesse a una composizione, la questione sarà trattata dal Consiglio di Facoltà o da una Commissione da esso costituita.

Se necessario la questione è deferita al Gran Cancelliere, il quale la esamina insieme a persone esperte della Facoltà o a questa esterne, in primo luogo con i membri componenti la Commissione episcopale.

Resta sempre aperta la possibilità di ricorso alla Santa Sede per una definitiva soluzione del caso.

7. Nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e della comunità ecclesiale, il Gran Cancelliere può sospendere un docente *ad tempus*, finché non sia concluso il procedimento ordinario.

TITOLO QUINTO GLI STUDENTI

Art. 24

Alla Facoltà sono ammessi come studenti chierici, religiosi e laici. Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari ed ospiti:

- a) sono studenti ordinari gli iscritti a frequentare i corsi dei cicli che conducono ai gradi accademici;
- b) sono studenti straordinari gli iscritti a frequentare i corsi con piani di studio particolari e ai quali mancano requisiti per accedere ai gradi accademici;
- c) sono studenti ospiti gli iscritti che frequentano solo qualche corso.

Art. 25

Gli studenti ordinari che hanno iniziato gli studi del primo ciclo e non conservano la condizione di ordinari, possono essere ammessi agli anni successivi come straordinari.

Il passaggio da studente straordinario e ospite ad ordinario è subordinato al costituirsi delle condizioni che permettono l'iscrizione come ordinario, in accordo con le norme fissate dalle competenti Autorità.

Art. 26

Gli studenti ordinari non possono come tali essere iscritti ad altre Facoltà.

Gli studenti straordinari ed ospiti dovranno, all'atto dell'iscrizione, specificare i corsi che intendono frequentare.

Per tutti gli iscritti, compresi gli ospiti, occorre una lettera di presentazione della competente autorità ecclesiastica o accademica.

Art. 27

Possono essere ammessi come studenti ordinari del primo ciclo di studi coloro che hanno i seguenti requisiti:

- a) possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione ordinaria presso le Università civili italiane o di altre nazioni;
- b) adeguata conoscenza della lingua italiana per coloro che provengano da altre nazioni, comprovata da un esame da sostenersi prima dell'inizio delle lezioni;
- c) sufficiente conoscenza della lingua latina, della lingua greca e della storia della filosofia;

- d) sufficiente conoscenza di almeno una delle lingue moderne ritenute indispensabili (francese, inglese, tedesco, spagnolo).
In mancanza di un attestato che ne comprovi la conoscenza, lo studente dovrà sostenere un esame.

Art. 28

I diplomati provenienti da scuole che non contemplino nel loro curriculum latino, greco e storia della filosofia, sono tenuti a frequentare -in un anno previo al quinquennio- le tre discipline suddette e altri corsi che si rendessero necessari, e a sostenerne i relativi esami.

Tale anno può essere sostituito da un esame previo all'iscrizione al quinquennio da sostenersi nella Facoltà. Lo studente che fosse carente solo in una disciplina è tenuto a frequentare l'apposito corso con l'obbligo di sostenere l'esame entro il primo anno.

Art. 29

La Facoltà ammette studenti per il conferimento del secondo e terzo grado accademico nei settori di specializzazione teologica che le sono propri.

Art. 30

Possono essere ammessi come studenti ordinari del secondo ciclo di studi coloro che rispondono alle seguenti condizioni:

- a) abbiano compiuto il primo ciclo e conseguito il primo grado accademico in una Facoltà canonicamente eretta con votazione media finale non inferiore a 24/30; nel caso di votazione inferiore a 24/30 il Preside potrà richiedere un esame di ammissione, secondo le modalità previste per il punto b);
- b) abbiano compiuto il curriculum di studi del sessennio filosofico-teologico presso Scuole o Istituti superiori non accademici ma ecclesiasticamente riconosciuti, purché l'attestato degli studi compiuti risulti soddisfacente, tanto per completezza di programma quanto per la media dei voti (superiore ai 24/30). E' tuttavia richiesto in ogni caso che i candidati siano sottoposti ad un esame, dinanzi a tre docenti, su un programma apposito, al fine di accertare la effettiva idoneità alla specializzazione prescelta: qualora l'esito fosse negativo, non potranno essere iscritti al secondo ciclo, dovranno frequentare uno o più semestri del primo ciclo, secondo un programma stabilito, e quindi ripetere l'esame. I candidati devono possedere un titolo valido per l'iscrizione in una Università civile;
- c) comprovino -con attestato o esame- la conoscenza di una seconda lingua moderna, oltre quella richiesta per il primo ciclo.

- d) qualora provengano da altre nazioni, abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana, comprovata da un esame da sostenersi prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 31

Possono essere ammessi come ordinari del terzo ciclo di studi coloro che abbiano compiuto il secondo ciclo e conseguito il grado accademico relativo con una media non inferiore a 24/30 in una Facoltà canonicamente eretta. Per l'ammissione si richiede la conoscenza di una terza lingua moderna, oltre le due già previste, da verificare in forma adeguata.

Art. 32

Chi ha iniziato gli studi filosofico - teologici in una Facoltà canonicamente eretta può essere ammesso a continuarli in questa Facoltà con il riconoscimento dei gradi accademici conseguiti e degli studi già compiuti.

Chi invece ha iniziato gli studi filosofico - teologici non in una Facoltà canonicamente eretta, ma presso istituti o scuole riconosciuti dall'autorità ecclesiastica, per essere ammesso in questa Facoltà dovrà integrare i corsi del primo ciclo, sostenendo gli esami e le altre prove che le autorità accademiche avranno determinato dopo accurato esame dei rispettivi curricula.

Art. 33

Il riconoscimento di discipline e corsi compiuti nelle Università civili o in altri Istituti qualificati di studi viene determinato caso per caso dal Preside, sulla base delle disposizioni stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Art. 34

Per essere iscritti come studenti straordinari, frequentanti cioè corsi di studi che non conducono ai gradi accademici, è richiesto un diploma di accesso all'Università.

Può essere iscritto tuttavia come straordinario al primo anno del quinquennio anche il candidato che non è in possesso di un regolare titolo di studio, se dall'attestato degli studi compiuti risulti una sufficiente formazione culturale, senza gravi lacune.

Art. 35

Gli studenti ospiti possono frequentare, con il consenso del Preside, corsi di loro scelta. Per il riconoscimento dei corsi si richiede, all'atto dell'esame, il possesso di un diploma di accesso all'Università.

Art. 36

Per essere ammesso a sostenere gli esami e le altre prove prescritte per il conseguimento di un grado accademico, che avvengono sempre in forma pubblica, lo studente deve:

- a) aver avuto l'approvazione del piano di studi;
- b) aver frequentato, per almeno i 2/3 delle lezioni, i corsi sui quali dà l'esame;
- c) essere in regola con il pagamento dei contributi scolastici.

Art. 37

Gli studenti eleggono i loro rappresentanti nei Consigli e commissioni della Facoltà, secondo quanto previsto dagli ordinamenti.

E' loro diritto associarsi in modo particolare per promuovere la vita della Facoltà ed instaurare rapporti di dialogo con le altre componenti della stessa. I regolamenti delle associazioni richiedono l'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà.

Per gravi infrazioni alla disciplina accademica gli studenti sono soggetti alle sanzioni.

TITOLO SESTO

GLI UFFICIALI E IL PERSONALE AUSILIARIO

Art. 38

Disposizioni generali

1. Nel governo e nell'amministrazione della Facoltà le Autorità Accademiche sono coadiuvate da Ufficiali che sono il Segretario Generale, il Direttore della Biblioteca e l'Economo.

Gli Ufficiali, su proposta del Preside, sono nominati per un quadriennio dal Gran Cancelliere e possono essere riconfermati.

2. La Facoltà si avvale anche dell'opera di personale ausiliario, sia assunto sia volontario.

Art. 39

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, svolge la sua attività a tempo pieno, dirige la Segreteria e l'Ufficio per la Valutazione e Promozione della Qualità.

- a) cura la redazione degli atti della Facoltà nel rispetto della legislazione;
- b) partecipa *ex officio* al Consiglio di Facoltà e ne redige il verbale (*cfr.* art. 10, 1c);
- c) sovrintende alla disciplina accademica;
- d) coadiuva il Preside in tutte le altre mansioni esplicitamente demandategli, attinenti al buon andamento della Facoltà.

Art. 40

Segreteria accademica e altri uffici

La Facoltà si avvale della Segreteria accademica e di altri uffici che collaborano con la Presidenza e con il Segretario Generale.

Art. 41

Il Direttore della Biblioteca

Il Direttore:

- a) è responsabile della Biblioteca e dell'attività relativa nel rispetto delle norme tecniche e giuridiche di carattere biblioteconomico;
- b) cura i rapporti con le altre biblioteche e istituzioni culturali, sia pubbliche che private;
- c) d'intesa con il Comitato scientifico per lo sviluppo della biblioteca che egli stesso presiede, sovrintende alle acquisizioni librerie;
- d) cura inoltre il rapporto con il Consiglio di Facoltà, i rappresentanti degli studenti e il Consiglio di Amministrazione della Facoltà.

Art. 42

L'Economo

L'Economo:

- a) propone al Preside la convocazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) prepara il materiale dei bilanci per il Consiglio di Amministrazione e cura l'attuazione delle decisioni ivi stabilite;
- c) redige e presenta i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, al Consiglio di Amministrazione della Facoltà per l'approvazione;
- d) cura il pagamento delle retribuzioni, dei contributi assicurativi ed assistenziali e del fatturato;
- e) riscuote le tasse accademiche;
- f) coordina, di concerto con gli altri Officiali, il personale non docente;
- g) custodisce l'archivio amministrativo;
- h) ha in particolare la responsabilità immediata delle strutture e del materiale didattico.

TITOLO SETTIMO L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 43

Il *curriculum* degli studi comprende tre cicli successivi:

- a) il primo ciclo, filosofico - teologico e di carattere istituzionale, dura cinque anni e mira alla formazione teologica generale e fondamentale, per il conseguimento del baccalaureato in teologia; si conclude con un esame comprensivo orale o con la presentazione di un lavoro scritto equipollente;
- b) il secondo ciclo, di durata biennale, è finalizzato al conseguimento della licenza in teologia biblica, teologia dogmatica e in altri settori di specializzazione eventualmente istituiti dalla Facoltà, i cui piani di studio devono essere previamente approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (*cfr.* art. 3, 2); si conclude con l'elaborazione di una dissertazione ed un esame orale;
- c) il terzo ciclo costituisce lo sviluppo naturale del secondo nelle stesse specializzazioni, mira al conseguimento di una vera maturità scientifica soprattutto mediante l'elaborazione di una tesi dottorale che rechi un vero contributo al progresso teologico e si conclude con il dottorato in teologia.

Art. 44

L'insegnamento nel primo ciclo è così ripartito: *corsi istituzionali, corsi complementari, seminari di ricerca.*

1. I *corsi istituzionali* hanno l'obiettivo di offrire una generale formazione di base attraverso il biennio di carattere prevalentemente filosofico e, nel corso del triennio teologico, di presentare una visione organica della Rivelazione secondo le disposizioni della Santa Sede.
2. I *corsi complementari* hanno lo scopo di approfondire o ampliare temi o problemi collegati con le discipline istituzionali filosofiche e teologiche.
3. Nei *seminari di ricerca* lo studente elabora temi particolari delle discipline istituzionali e apprende il metodo della ricerca scientifica.

Art. 45

Il secondo ciclo di specializzazione, che si articola in due anni, intende formare lo studente alla ricerca scientifica e all'insegnamento della teologia.

La struttura generale del biennio prevede complessivamente 20 corsi, (sei di esegesi) e due seminari per teologia biblica, 19 corsi e quattro seminari per teologia dogmatica, distribuiti nell'arco di quattro semestri.

Art. 46

Il terzo ciclo conduce al dottorato, per il conseguimento del quale si richiede:

1. che il candidato abbia scelto, d'accordo con un docente moderatore e con l'approvazione del Preside, un argomento di ricerca;
2. che trascorrano non meno di due anni durante i quali il candidato seguirà un piano di studi stabilito con il proprio moderatore, approvato dal Preside.

Il piano di studi potrà includere:

- a) un tirocinio didattico (corsi, seminari) ove il candidato possa provare e perfezionare la sua attitudine all'insegnamento;
 - b) la frequenza a corsi speciali, anche presso altre Università ecclesiastiche e civili;
 - c) l'elaborazione e pubblicazione di articoli, note, recensioni di libri, comunicazioni a convegni e congressi etc.
3. Che il candidato elabori, difenda e pubblichi, almeno in estratto, la dissertazione, approvata dal moderatore e da due correlatori, designati dal Preside. Un congruo numero di copie è consegnato alla Facoltà che le fa pervenire alla Congregazione per l'Educazione Cattolica e alle Facoltà Teologiche operanti in Italia.

TITOLO OTTAVO I GRADI ACCADEMICI

Art. 47

Descrizione dei gradi accademici

1. I gradi accademici che la Facoltà conferisce a nome del Sommo Pontefice e in conformità agli ordinamenti vigenti, sono:

- a) Baccalaureato in Teologia allo studente che abbia completato il ciclo istituzionale, superando tutti gli esami previsti dal piano di studi, incluso l'esame finale;
- b) Licenza in Teologia allo studente che abbia frequentato il biennio di specializzazione, superando tutti gli esami previsti dal piano di studi, incluso l'esame finale e la presentazione della dissertazione;
- c) Dottorato in Teologia allo studente che abbia completato il ciclo di ricerca, mediante la difesa e la pubblicazione totale o parziale di una dissertazione, che costituisca un effettivo contributo al progresso delle scienze teologiche.

2. Col conferimento del grado accademico la Facoltà dichiara:

- a) chi ha conseguito il primo grado accademico, idoneo a insegnare discipline teologiche o discipline con queste connesse nelle scuole secondarie, inferiori e superiori;
- b) chi ha conseguito il secondo grado accademico, idoneo a insegnare discipline teologiche o discipline con queste connesse in istituti non universitari e nelle Facoltà ecclesiastiche come assistente;
- c) chi ha conseguito il terzo grado accademico, atto a insegnare discipline teologiche, nell'ambito della specializzazione conseguita, in Facoltà ecclesiastiche o altri centri universitari.

3. I gradi accademici degli Studi ed Istituti incorporati, aggregati, affiliati, collegati, sono conferiti secondo le specifiche disposizioni delle competenti Autorità ecclesiastiche.

4. I documenti autentici attestanti il conferimento dei gradi sono sottoscritti dalle competenti autorità accademiche, secondo la prassi vigente.

Per il riconoscimento civile i diplomi devono essere vidimati dalle competenti autorità ecclesiastiche e civili.

5. Il dottorato *ad honorem* può essere conferito, su delibera del Consiglio di Facoltà, per speciali meriti scientifici o culturali, acquisiti

nella promozione delle scienze ecclesiastiche, in conformità con le disposizioni vigenti.

TITOLO NONO

SUSSIDI PER LA RICERCA E LA DIDATTICA

Art. 48

La Biblioteca

1. La Facoltà, per la sua attività accademica, dispone di una Biblioteca, strumento indispensabile per lo studio e per la ricerca scientifica. Per il suo necessario sviluppo e la sua progressiva specializzazione è assegnato ogni anno un adeguato finanziamento.

2. Responsabile della Biblioteca è il Direttore (*cf.* art. 41).

3. Alla Biblioteca sono ammessi, oltre i docenti e gli studenti della Facoltà e degli istituti collegati, tutti coloro che hanno un rapporto diretto e ufficiale di dipendenza o di studio con gli Studi teologici, con gli Istituti di scienze religiose e con le Università italiane e straniere.

Gli studiosi stranieri o italiani, non appartenenti alle categorie sopracitate, possono essere ammessi alla lettura mediante permesso del Direttore. I servizi di lettura e di consultazione sono gratuiti.

Il patrimonio di pertinenza della Biblioteca è costituito, oltre che dagli arredi e dalla strumentazione elettronica, dalle raccolte librerie e di stampa periodica, da tutto il materiale a stampa, manoscritto o su supporto elettronico che ad essa pervenga per acquisto, dono, lascito, scambio.

4. La Biblioteca della Facoltà deve assicurare:

- a) l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione, la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni librari e documentari;
- b) l'incremento del patrimonio librario;
- c) l'aggiornamento degli strumenti di studio necessari per le esigenze dei docenti e degli studenti;
- d) la diffusione dell'informazione mediante la produzione di cataloghi e bollettini e mediante la programmazione di attività e iniziative culturali

5. Sono ammessi al prestito tutti i docenti della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale e dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Beato Ippolito Galantini".

La gestione economica è a carico della Facoltà.

L'attività della Biblioteca è ordinata da un Regolamento, approvato dal Consiglio di Facoltà.

6. La Biblioteca promuove forme di collaborazione con le biblioteche pubbliche e private operanti nel territorio, inserendosi - per quanto è possibile - nella programmazione statale, regionale e locale in materia libraria.

Art. 49
Altri sussidi

La Facoltà dispone di aule decorose e funzionali, adeguate all'insegnamento delle varie discipline ed al numero degli studenti.

Alcune di esse sono adibite a lavori di gruppo e seminari, o dotate di sussidi tecnici specifici.

Art. 50
Gli Istituti di ricerca

Possono essere costituiti e convenientemente attrezzati speciali Istituti di ricerca, aperti anche agli studiosi e ricercatori di altre Facoltà o di centri di studio.

TITOLO DECIMO

L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

Art. 51

Principio generale

La Facoltà dispone dei mezzi economici necessari per il conveniente raggiungimento della sua specifica finalità. Spetta al Gran Cancelliere e alla Conferenza Episcopale Toscana dotare la Facoltà delle risorse necessarie, stabilendo anche i criteri per il loro reperimento.

Spetta al Gran Cancelliere concedere l'autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 52

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economica e amministrativa. (*cf.* art. 42 b)
2. Compongono il Consiglio di Amministrazione il Preside, il Vice Preside, l'Economo, tre membri eletti dal Consiglio di Facoltà, dei quali un docente stabile e due esperti in amministrazione, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio di Amministrazione redige i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio di Facoltà, il quale, con allegata una sua valutazione deliberata, lo inoltra al Gran Cancelliere per l'approvazione. Il Consiglio di Amministrazione inoltre regola i movimenti interni di bilancio, nell'ambito del bilancio preventivo approvato, stabilisce la tabella delle tasse accademiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
4. Spetta al Preside, previa consultazione del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione, accettare lasciti e donazioni, o anche oblazioni da parte di persone fisiche e di enti.
5. Il Consiglio di Amministrazione fissa per la Biblioteca un congruo contributo annuo (*cf.* art. 48, 1), che ne assicuri l'efficienza e lo sviluppo.
6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno, in via straordinaria ogniqualvolta il Preside lo ritenga opportuno, oppure la convocazione sia richiesta da almeno tre membri.

Art. 53

1. La retribuzione dei docenti stabili segue adeguati criteri previdenziali e retributivi, e include anche un congruo contributo per la ricerca e l'aggiornamento.
2. Le retribuzioni dei docenti non stabili e del personale ausiliario non impiegato a tempo pieno sono commisurate al servizio effettivamente reso.
3. Spetta al Consiglio di Amministrazione definire il piano organico del personale per il buon funzionamento della Facoltà.

Art. 54

La Facoltà viene incontro agli studenti con particolari agevolazioni e sussidi, compatibili con il proprio bilancio. Le condizioni per usufruirne sono stabilite dal Preside.

TITOLO UNDICESIMO

RAPPORTI CON LE ALTRE FACOLTÀ E ISTITUTI

Art. 55

Le affiliazioni

1. In conformità con la propria funzione promozionale e formativa (*cfr.* art. 1, 3), la Facoltà è abilitata ad affiliare per il conferimento del primo grado accademico in teologia, il quadriennio teologico o il sessennio filosofico - teologico dei seminari e degli studentati teologici dei religiosi esistenti nell' ambito delle Regioni Ecclesiastiche in cui essa opera, in conformità alle vigenti disposizioni.

2. L'affiliazione alla Facoltà è decretata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, in seguito a parere favorevole del Consiglio di Facoltà, il quale delibera a maggioranza qualificata (*cfr.* art. 11, 1 f).

3. L'affiliazione comporta una speciale convenzione con l'ente affiliato e una normativa, sottoscritta da entrambi i contraenti. La durata dell'affiliazione è stabilita dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

La convenzione può essere revocata, a giudizio del Consiglio di Facoltà, per gravi inadempienze dell'ente affiliato.

4. Spetta alla Facoltà assistere e sovrintendere a tutto ciò che concerne il *curriculum* degli studi che conduce al conferimento del primo grado accademico. A questo scopo è costituita una speciale «Commissione permanente per l'affiliazione» in conformità alla vigente normativa, composta dal Preside e da due docenti, eletti dal Consiglio di Facoltà pariteticamente tra i docenti stabili ordinari e straordinari.

5. I compiti della Commissione permanente e gli altri requisiti riguardanti l'affiliazione e il conferimento del grado accademico sono ulteriormente specificati dal Regolamento applicativo.

Art. 56

Le aggregazioni e le incorporazioni

L'aggregazione e l'incorporazione di un Istituto alla Facoltà, per il conseguimento dei gradi accademici superiori, è decretata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, dopo l'adempimento delle condizioni stabilite dalla stessa.

Art. 57
Istituti collegati

1. A norma dell'art.11, 1 f e delle disposizioni delle competenti Autorità ecclesiastiche, alla Facoltà possono essere collegati Istituti Superiori di Scienze Religiose per il conferimento dei relativi gradi accademici.

Art. 58
Rapporti con Università e Facoltà ecclesiastiche e civili

1. La Facoltà collabora con gli altri centri di studio ecclesiastici direttamente e attraverso i vari organi associativi, per incrementare l'interscambio tra docenti e realizzare con progetti comuni una più ampia conoscenza del messaggio cristiano.

2. La Facoltà è aperta e disponibile per interscambi, mutui riconoscimenti, ricerche interdisciplinari con le Facoltà statali e gli altri istituti di studi superiori, specie quelli operanti nell'area culturale in cui essa è inserita.

Art. 59
Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto sono fatte dal Gran Cancelliere su proposta del Consiglio di Facoltà a maggioranza e con l'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica (*cf.* art. 11, 1 h).